

# Ravvedimento speciale, sanatoria di pari passo su Irap e imposte sui redditi

**Per Irpef e Ires è fatto salvo l'utilizzo delle perdite dichiarate nei periodi oggetto della sanatoria**

## Adempimenti

Conto alla rovescia per la scadenza di lunedì 31 marzo

La libertà di scelta è consentita tra le annualità interessate

**Giorgio Gavelli  
Valentino Tamburro**

Entro il 31 marzo, i soggetti Isa aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) possono ancora avvalersi del «ravvedimento sugli anni pregressi» di cui all'articolo 2-quater del Dl 113/2024 (che di seguito definiremo «sanatoria»). Per farlo, è sufficiente versare le somme previste (la metodologia cambia a seconda che siano o meno presenti le particolari cause di esclusione da Isa che, a norma del comma 6-bis della disposizione, ammettono comunque l'adesione alla sanatoria).

Ricordiamo che non è previsto un modello di adesione, ma l'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta tramite il modello F24 (i codici tributo sono riportati nelle risoluzioni n. 50/E/2024 e 1/E/2025) in un'unica soluzione o di tutte le rate previste (al massimo 24 mensili, gravate da interessi), anche per l'imposta dovuta da parte dei soci/associati. Le norme non vietano la compensazione, per cui va considerata percorribile.

Risolvendo un problema creato dal provvedimento attuativo del 4 novembre 2024, con la conversione del Dl 155/2024 è stato chiarito che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata (articolo 5 del

Tuir) e ai redditi prodotti dai soggetti «trasparenti» ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

La regolazione dei rapporti interni tra le diverse parti in causa (società, vecchi e nuovi soci) al fine di un eventuale riaddebito del costo della sanatoria può avvenire anche in un secondo momento, in quanto la normativa primaria lascia spazio all'autonomia privata delle parti. Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale, si ritiene logico che ciascuna società operi singolarmente.

Nulla va versato ai fini Iva (faq del 25 ottobre scorso), anche se il ravvedimento ha una efficacia (per quanto limitata) pure sugli accertamenti in tale ambito, né la normativa prevede che l'adesione alla sanatoria comporti ulteriori versamenti a titolo di contributi previdenziali.

Possono aderire i soggetti Isa (porta chiusa per i concordatari forfettari, anche se erano soggetti Isa negli anni ravvedibili, e ai soggetti Isa che erano forfettari negli anni da sanare) e che hanno validamente aderito, entro il 31 ottobre scorso (ovvero, grazie alla proroga condizionata di cui all'articolo 7-bis del Dl 155/2024, entro il 12 dicembre) al Cpb, senza esserne nel frattempo decaduti.

Letteralmente, le società che (legittimamente) hanno presentato (o presentano) la dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 dopo tale data sono tagliate fuori dalla sanatoria, anche se non se ne comprende né la logica né l'opportunità per l'erario (si veda il Sole 24 Ore del 24 febbraio scorso).

Per il calcolo del dovuto va tenuto presente che:

- le simulazioni che i contribuenti hanno rinvenuto nel proprio «cassetto fiscale» non hanno alcun valore legale, ma sono semplici «inviti», talvolta contenenti errori, per cui i calcoli vanno sempre verificati

con la situazione reale;

- è possibile scegliere il periodo d'imposta da sanare (uno o più), mentre non è possibile opzionare il tributo (imposte sui redditi e Irap, sussistendo la soggettività passiva, marciano sempre assieme);

- le dichiarazioni da considerare sono le ultime presentate alla data di entrata in vigore del Dl 113/2024 (9 ottobre 2024), nessun effetto hanno quelle presentate successivamente, anche se correttive o integrative;

- qualora nel campo di riferimento (si veda l'allegato 1 al provvedimento) si individui un valore negativo, ai fini delle imposte sui redditi scatta l'imposta minima di 1.000 euro per annualità (da chiarire se, nelle società trasparenti, l'unico versamento è da intendersi ripartito tra i soci), mentre ai fini Irap nulla deve essere versato;

- ai fini Irpef/Ires deve ritenersi che siano fatti salvi gli utilizzi delle perdite fiscali dichiarate negli anni scudati (altrimenti la disposizione sarebbe stata scritta come l'articolo 7, comma 8, della legge 289/2002 che invece ne escludeva la rilevanza).

In merito ai periodi d'imposta da sanare (teoricamente dal 2018 al 2022) occorre considerare che (purtroppo) nessuno ha mai sentito l'esigenza di coordinare le proroghe di cui al comma 14 della norma in questione con l'articolato panorama di disposizioni che, nel nostro ordinamento, riducono o ampliano i termini di accertamento, alcune evidentemente incompatibili con le proroghe in esame (i «famosi» 85 giorni di cui all'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, su cui molto si discute in sede giurisdizionale).

Va però tenuto presente che, an-



che per il ministero dell'Economia (risposta al quesito n. 5-03163 del 27 novembre in Commissione Finanze alla Camera), laddove i termini di accertamento siano spirati a fine 2023 per effetto dell'anticipo di un anno collegato al "voto" Isa (articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017) o dell'anticipo biennale legato alla tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro (articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015), il relativo periodo d'imposta non ha alcuna necessità di essere sanato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA